



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 21 giugno 2012, n.140

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi in loc. Lamasinata, nel Comune di Bari - Proroga della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 463 del 05.10.2007 - Proponente: WISCO S.p.A.

L'anno 2012 addì 21 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia. n. 15790 del 15.12.2010, WISCO S.p.A. - Via Borgazzi, 27 - Monza -, richiedeva, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/01, la proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 463 del 05.10.2007 relativamente all'impianto in oggetto, specificando i motivi che avevano impedito l'inizio dei lavori.
- Con nota prot. n. 206 del 12.01.2011 l'Ufficio scrivente invitava il proponente a trasmettere apposita perizia giurata comprovante, tra l'altro, che lo stato dei luoghi interessati dalla attività oggetto della determina e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato;
- La Società non riscontrava tale richiesta e, per contro, con nota prot. n. DG-ab/PMC - n. 70/20111 trasmetteva le proprie considerazioni sui termini di scadenza della D.D. n. 463/2007 ed invocava per il provvedimento in discussione il termine di validità quinquennale di cui al comma 6, art. 26, Titolo II, Parte II, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
- Con nota prot. n. 8522 del 07.09.2011 il Servizio Ecologia, richiamando i contenuti del comma 6, art. 26, Titolo II, Parte II, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comunicava l'inapplicabilità di tale disposizione al caso in questione e sollecitava l'invio della perizia giurata richiesta con nota prot. n. 206/2011, in narrativa esplicitata, al fine di consentire il proseguo dell'iter avviato di concessione di proroga. Detta perizia giurata veniva ulteriormente sollecitata con nota prot. n. 10750 del 28.11.2011;
- Con nota acquisita al prot. n. 10861 dell'01.12.2011 la società proponente trasmetteva la perizia giurata richiesta;
- Al fine di chiarire alcune problematiche connesse alla richiesta di proroga in argomento, il Comitato Reg.le di V.I.A. riteneva di dover effettuare un sopralluogo sul sito dell'impianto e pertanto con nota prot. n. 2230 del 13.03.2012 richiedeva al proponente di presenziare a tale sopralluogo fissato per il giorno 15.03.2012;

- il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 03.04.2012, esaminata la seguente documentazione:
 - progetto sottoposto a VIA relativo a “Interventi di adeguamento funzionale e tecnologico dell’impianto di depurazione esistente c/o officine manutenzione rotabili di Trenitalia S.p.A. - Scalo Lamasinata;
 - corrispondenza intercorsa tra Wisco S.p.A. e la Regione Puglia ai fini della proroga, visti gli esiti del sopralluogo del 15.03.2012, si esprimeva con parere sfavorevole alla proroga richiesta;
- il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 3168 del 16.04.2012, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni;
- Con nota acquisita al prot. n. 3792 dell’11.04.2012 WISCO S.p.A. trasmetteva le controdeduzioni ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Nella seduta del 22.05.2012 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell’istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, valutate le controdeduzioni ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i si esprimeva come da parere allegato alla presente determina per farne parte integrante.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente

regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 03.04.2012 e del 22.05.2012, parere negativo alla concessione di proroga del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con Determina del Dirigente del Servizio Ecologia n. 463 del 05.10.2007, relativa al progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi in loc. Lamasinata, nel Comune di Bari, proposto da WISCO S.p.A. - Via Borgazzi, 27 - Monza -
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura dell' Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali -;
- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente dell' Ufficio
Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
